

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fondi per rischi e oneri nel conferimento di azienda

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito di un'operazione di **conferimento di azienda**, o di un ramo di azienda, non è raro incontrare la presenza di **fondi per rischi ed oneri** nel **passivo dello stato patrimoniale** rappresentativo del compendio trasferito.

Per la verità, la casistica che può riscontrarsi nella pratica professionale può essere fatta risalire a **due ipotesi** che si differenziano l'una dall'altra per via della diversa **genesi del fondo**, pur avendo in comune il fatto che **l'accantonamento** che ha generato l'iscrizione al passivo di quel fondo **non ha concorso alla riduzione della base imponibile** delle imposte sul reddito.

Le due ipotesi a cui si fa riferimento sono rispettivamente:

- quella del **fondo rischi ed oneri già iscritto presso il conferente**, e quindi creato a mezzo di accantonamenti imputati nel conto economico di tale impresa, e **non dedotti** ai fini fiscali da tale soggetto; oppure
- quella del **fondo rischi ed oneri che viene iscritto ex novo dal conferitario** in quanto, ad esempio, corrispondente a passività potenziali inespresse nel bilancio del conferente ma emerse in sede di **perizia di stima**, oppure in sede di *due diligence* eseguita dal conferitario, e da questi ritenute suscettibili di **esposizione nelle proprie scritture contabili** alla data stessa di efficacia del conferimento e quindi al momento della **prima iscrizione dell'azienda** (o del ramo di azienda).

In via del tutto preliminare, va ricordato che il **conferimento di azienda** è disciplinato, a norma dell'**articolo 176 Tuir**, dal **regime fiscale di neutralità necessaria**, con la conseguenza che ai fini delle imposte sul reddito **non rappresenta una fattispecie realizzativa**, distinguendosi radicalmente sotto tale profilo dall'operazione di cessione di azienda.

Pertanto, nel conferimento di azienda, il conferitario **subentra in regime di continuità nei valori fiscali** degli elementi attivi e passivi inclusi nel compendio aziendale, così come esistenti in

capo al conferente.

In questo contesto normativo, quindi, i **fondi per rischi ed oneri esistenti** già in capo al conferente, formati con **accantonamenti non dedotti** al momento della loro formazione, ed inclusi nelle passività dell'azienda conferita, conservano in capo al conferitario la **natura di fondi tassati**.

Perciò, se da una parte il **conferente** non avrà titolo per operare **alcuna variazione in diminuzione** del reddito all'atto del conferimento stante la neutralità fiscale dell'operazione, dall'altra parte, sarà **il conferitario** ad ereditare tale diritto ad operare la **variazione in diminuzione al momento dell'utilizzo del fondo** rischi ed oneri, vuoi per il verificarsi della corrispondente passività potenziale, o vuoi per il suo venire meno con conseguente proventizzazione del fondo stesso.

Tale assetto fiscale ha poi una diretta **conseguenza civilistica** in quanto la traslazione sul conferitario della natura di fondo tassato si porterà appresso anche le corrispondenti **imposte anticipate**, se iscritte.

La seconda tipologia di fondi del passivo, quella che **non esiste presso il conferente** ma viene ad esistenza solo ed **esclusivamente in capo al conferitario** al momento della prima iscrizione dell'azienda ricevuta in apporto, si caratterizza come premesso per il fatto di non essere **mai transitata nel conto economico** di alcun soggetto: né del conferente, presso cui il fondo non esisteva, e né del conferitario, in quanto l'iscrizione avviene al momento del **carico delle attività e delle passività dell'azienda** ricevuta, con contropartita la creazione, o l'aumento, del capitale sociale e l'iscrizione dell'eventuale sovrapprezzo.

Qual è, dunque, la **natura fiscale** di questa particolare tipologia di fondo?

La risposta, per ragioni di **simmetria, coerenza ed equità**, non può che essere nella direzione di attribuire anche a tale fondo la **qualifica di fondo "tassato"**, ossia di fondo che al momento del suo successivo utilizzo **darà diritto al conferitario** di effettuare una corrispondente **variazione in diminuzione** dell'imponibile.

Come detto, sono prima di tutto ragioni di **simmetria fiscale** a condurre a questa conclusione, che sarebbe diversa ove anziché di conferimento di azienda parlassimo di cessione di azienda, e di operazione realizzativa.

Nel caso del conferimento, infatti, **non vi è alcuna deduzione di minuvalenze in capo al conferente** stante il dogma della **neutralità fiscale "necessaria"** che regola l'operazione, sicché non vi è ragione per ipotizzare una tassazione in capo al conferitario al momento del successivo utilizzo del fondo.

Dicevamo che la conclusione corrisponde anche ad un criterio di **equità**.

Pensiamo infatti al conferitario che iscrive *ex novo* nell'anno X (anno del conferimento) un **fondo rischi di 100** a fronte della potenziale passività connessa ad una lite con un fornitore; nell'anno X+1 viene **chiusa la pendenza** corrispondendo proprio 100 al fornitore.

Mentre nell'anno X+1 il conto economico dell'esercizio non sarà impattato dal **costo** della transazione, in quanto **eliso dal fondo iscritto al passivo**, abbiamo detto che l'impresa avrà titolo per operare la **variazione in diminuzione del reddito di 100**, proprio per far concorrere questo onere alla formazione del suo reddito imponibile.

Se infatti lo stesso soggetto nell'anno X **non avesse iscritto il fondo**, ed avesse poi sostenuto il costo per 100 nell'anno X+1, non vi sarebbero stati dubbi circa la **deduzione fiscale di questo onere**, assumendone naturalmente l'inerenza.

Pertanto, ragioni di **simmetria fiscale**, e di **equità fiscale**, non possono che consentire di addivenire alla **medesima conclusione** nelle due ipotesi qui rappresentate; ossia, la **deduzione del costo** compete, a parità di ogni altra condizione, indipendentemente dalla politica contabile, più o meno prudente, assunta dall'impresa circa **l'iscrizione o meno (ex novo) del fondo al passivo**.